



I.C. GIULIANA SALADINO

Istituto Comprensivo Statale  
"GIULIANA SALADINO"

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

90145 – P A L E R M O

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

[www.icgiulianasaladino.edu.it](http://www.icgiulianasaladino.edu.it) - Mail: [paic897004@istruzione.it](mailto:paic897004@istruzione.it)

---

Circolare n. 187/A.S. 2022-2023

Palermo, 06/02/2023

AL PERSONALE

ALLE RESPONSABILI DI PLESSO

ALLA DSGA

## **OGGETTO: Vigilanza alunni al termine delle attività didattiche.**

Considerati i fatti accaduti in data odierna inerenti la custodia degli alunni al termine delle attività didattiche;

Preso atto:

- dell'art. 25 del D. Lgs. N. 165/2001 prevede, per il D.S. l'obbligo organizzativo di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, al fine di eliminare le fonti di pericolo, provvedendo a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente.
- dell'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi;
- del CCNL 2006/09 all'art. 29, c.5 indica quali obblighi ha il docente: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*;
- della Sentenza n. 3074 del 30/09/99 della Cassazione Civile, sez. I, che così si esprime: **"L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro del genitore/tutore/affidatario/delegato"**;

- della Sentenza della Suprema Corte n. 21593/2017 che ha confermato l'obbligo di vigilanza del personale scolastico sui minori fino a quando l'alunno non viene preso in consegna da altri soggetti autorizzati e, dunque, affidati ad altra vigilanza;

### **SI DISPONE CHE**

- **Il/La docente accompagna al cancello di uscita gli alunni** ed affida l'alunno/a al genitore/tutore/affidatario/delegato. Per la SSI lascerà andare gli alunni autorizzati dai genitori ad allontanarsi autonomamente da scuola se è stata depositata l'autorizzazione genitoriale;
- **Al termine delle attività didattiche** il/la docente ha l'obbligo di vigilare l'alunno/a affidato/a fino alla consegna al **genitore/tutore/affidatario/delegato**;
- Nel caso di **prolungato ritardo**, il/la docente si farà carico, nelle modalità ritenute più opportune, di contattare la famiglia e successivamente consegnare l'alunno/a al Ds o al Collaboratore del ds oppure alla Responsabile di plesso.
- Se il genitore non è rintracciabile, si procederà ad avvisare le Forze dell'Ordine per rintracciare i genitori e adottare i provvedimenti di legge.

**Si raccomanda, in ogni caso, il ricorso al buon senso nella disamina dei singoli casi, a tutela dell'alunno/a e del personale della scuola.**

La pubblicazione nel sito web istituzionale equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo ufficiale.

**Il Dirigente Scolastico**

Prof. Giusto Catania

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n° 39/1993